

Cass., Sez. III, Ord., 24 marzo 2023, n. 8506

"*Omissis*"

Svolgimento del processo

1. Nel 2009 Caio e Caia, sia in proprio che quali rappresentanti del figlio minore Caietto, convennero dinanzi al Tribunale di *omissis* Mevia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno rispettivamente patito in conseguenza dell'aggressione subita da Caietto ad opera della convenuta, che lo aveva colpito con un bastone procurandogli lesioni personali.

2. La convenuta si costituì negando la propria responsabilità.

Con sentenza n. *omissis*/2017 n. *omissis* il Tribunale di *omissis* accolse la domanda e condannò Mevia al pagamento in favore del solo Caietto di € 4.000,00.

La sentenza venne appellata dalla soccombente.

3. La Corte d'Appello di *omissis*, dopo avere trattenuto la causa in decisione, con ordinanza 30 marzo 2020 la rimise sul ruolo, adottando i seguenti provvedimenti:

-) mandò alla cancelleria di acquisire il fascicolo del giudizio di primo grado;

-) invitò "la parte più diligente che ne (fosse) eventualmente in possesso" a depositare i verbali del giudizio di primo grado.

4. Alla successiva udienza (22 settembre 2020) la Corte d'Appello trattene la causa in decisione e rigettò l'appello.

A fondamento della sentenza la Corte d'Appello adottò una motivazione così riassumibile:

-) le parti, "nonostante l'esplicito invito", non avevano allegato il verbale del giudizio di primo grado;

-) la mancanza dei verbali rendeva impossibile vagliare la fondatezza del gravame e tale mancanza era "addebitabile alle parti medesime";

-) l'unico motivo di gravame che poteva essere esaminato anche in assenza dei verbali era quello con cui si sosteneva l'inefficacia, nel giudizio civile di danno, della sentenza penale di patteggiamento pronunciata a carico del convenuto; tale motivo tuttavia fu ritenuto infondato sul presupposto che la suddetta sentenza può essere liberamente apprezzabile dal giudice civile.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Mevia con ricorso fondato su otto motivi ed illustrato da memoria.

Le controparti non si sono difese.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe priva di motivazione, o almeno motivata solo apparentemente, nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza penale di patteggiamento possa essere liberamente apprezzata dal giudice civile.

1.1. Il motivo è infondato.

Una sentenza può dirsi nulla per mancanza di motivazione o per motivazione apparente solo quando sia assolutamente inintelligibile (Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nel caso di specie la sentenza impugnata, sul punto in esame, inintelligibile non è: essa infatti ha affermato un principio di puro diritto e cioè che la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. può costituire un indizio liberamente apprezzabile dal giudice civile.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 444 c.p.p.

Deduce che la sentenza penale c.d. di "patteggiamento" è priva di qualsivoglia effetto nel giudizio civile di danno e che di conseguenza sia il Tribunale, sia la Corte d'Appello non avrebbero potuto condannarla sulla base unicamente del suddetto provvedimento.

2.1. Il motivo è infondato alla luce del consolidato principio secondo cui la sentenza penale di patteggiamento costituisce un elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice civile, ove ricorrano i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. (Sez. 3 -, Sentenza n. 20170 del 30/07/2018, Rv. 650182 - 01; Sez. 2 -, Ordinanza n. 7363 del 07/03/2022; Sez. 1 -, Ordinanza n. 40796 del 20/12/2021; Sez. 3 -, Sentenza n. 20170 del 30/07/2018).

Nel caso di specie la Corte d'Appello ha ritenuto - e ciò è corretto - che la sentenza di patteggiamento costituisca un mero indizio e che il Tribunale l'aveva valutata unitamente alle altre fonti di prova ritualmente acquisite (così la sentenza impugnata, p. 6, terzo capoverso).

Lo stabilire, poi, se tali indizi possedevano o meno i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. è valutazione di fatto riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

3. Coi restanti motivi la ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto addebitabile alle parti l'impossibilità di disporre del fascicolo di primo grado e dei verbali istruttori in esso contenuti.

In particolare, col terzo motivo la ricorrente deduce che l'acquisizione del fascicolo di primo grado è un obbligo imposto alla cancelleria dall'art. 58 c.p.c. e che pertanto le conseguenze della violazione di tale obbligo non possono essere addossate alle parti, salva l'ipotesi - non ricorrente nella specie - in cui il giudice avesse autorizzato le parti ad esigere una copia dei verbali dalla cancelleria del Tribunale.

Col quarto motivo la ricorrente deduce che la Corte d'Appello, decidendo la causa senza esaminare le prove raccolte in primo grado, ha violato l'art. 112 c.p.c.

Col quinto motivo la ricorrente deduce che la Corte d'Appello avrebbe violato gli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere deciso il gravame pur formalmente dichiarando di non avere a disposizione le prove raccolte in primo grado.

Col sesto la ricorrente deduce che la Corte d'appello non avrebbe potuto trarre alcuna conseguenza sfavorevole, per le parti, dalla inottemperanza ad un mero "invito" ad acquisire copia del verbale di primo grado.

Col settimo motivo prospetta una censura analoga a quella appena esposta, ma questa volta presentata come vizio di motivazione, e conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. Osserva che un giudizio di

“colpa” della parte, consistita nel mancato deposito del fascicolo, sarebbe incongruo rispetto al mero invito, rivolto dal giudice a quella parte, a depositare il fascicolo di primo grado. Un invito, infatti, non fa sorgere obblighi a carico di chi lo riceve e, se manca la violazione di un obbligo, non può sorgere la responsabilità. La motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe assente o meramente apparente.

Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce che la Corte d’Appello, dinanzi alla mancanza del fascicolo di primo grado, non avrebbe potuto trattenere la causa in decisione, ma avrebbe dovuto disporre ulteriori ricerche.

3.1. Il terzo motivo ed il settimo motivo sono fondati, e il loro accoglimento rende superfluo l’esame dei restanti motivi.

Quando non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado il giudice d’appello può decidere il gravame solo in un caso: quando gli atti contenuti in quel fascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame (ex multis, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019).

Nel caso di specie i motivi di gravame avevano ad oggetto la ricostruzione dei fatti e si basavano sulla interpretazione e valutazione delle prove raccolte. Il fascicolo era dunque indispensabile per la decisione dell’appello.

3.2. La conservazione dei fascicoli e la loro trasmissione al giudice dell’impugnazione è un obbligo dell’amministrazione giudiziaria.

Tale obbligo non è delegabile alle parti, se non sotto forma di mero invito. Prova ne sia che l’art. 123 bis disp. att. c.p.c. consente al giudice d’appello di ordinare alla parte il deposito di determinati atti del giudizio di primo grado solo in un caso: quando l’appello sia proposto avverso una sentenza non definitiva, per l’ovvia ragione che in tal caso la prosecuzione del giudizio di primo grado impedirebbe la sottrazione del fascicolo al giudice di quest’ultimo (Sez. 2, Ordinanza n. 29716 del 12/12/2017; ma si veda pure Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27691 del 21/11/2017, secondo cui non sussiste in capo all’appellante “alcun onere” di produrre in copia, nel giudizio d’appello, atti presenti nel fascicolo d’ufficio).

3.3. I principi appena esposti hanno per conseguenza che le carenze organizzative dell’ufficio giudiziario, così come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo.

Deve, pertanto, qualificarsi come abnorme - e dunque nulla ed impugnabile per tale motivo - la sentenza con la quale il giudice d’appello, rilevata la mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado (il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell’ufficio stesso), dichiara inammissibile il gravame (Sez. 3, Sentenza n. 12223 del 17/07/2012, Rv. 623295 - 01), senza previamente accertare se il fascicolo risulti ufficialmente smarrito, accertamento che presuppone una espressa attestazione in tal senso della cancelleria.

3.4. Oltre che irrispettosa dei principi appena esposti, la sentenza impugnata è altresì intrinsecamente contraddittoria e sostanzialmente apparente - come denunciato dalla ricorrente col settimo motivo di ricorso (v. p. 26 e 29 del ricorso) - nella parte in cui dapprima afferma che le parti ricevettero dalla Corte

territoriale un "invito" ad estrarre copia dei verbali del giudizio di primo grado (p. 4) e successivamente aggiunge che la Corte stessa non era tenuta a disporre ulteriori invii "in conseguenza di un inadempimento imputabile alla parte".

Affermazioni, queste ultime, tra loro non coerenti, dal momento che un mero invito non fa sorgere obblighi di sorta in chi lo riceve.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo ed il settimo; dichiara assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di *omissis*, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 12 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2023